

**Attività di rilevamento e schedatura nei confronti
di 35 Ordini territoriali degli Architetti P.P.C., per
verificarne lo stato di adeguamento agli obblighi di
cui al Regolamento UE 679/2016 (General Data
Protection Regulation)**

CONTRATTO

(Condizioni Speciali e Condizioni Generali)

CIG N. Z433078B73

Parte Speciale

- Art. 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione
- Art. 2 S: Durata
- Art. 3 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
- Art. 4 S: Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore
- Art. 5 S: Verifica di conformità
- Art. 6 S: Corrispettivo
- Art. 7 S: Fatturazione e pagamento
- Art. 8 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

- Art. 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici
- Art. 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
- Art. 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - Inadempienze contributive e retributive
- Art. 4 G: Obblighi di riservatezza
- Art. 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
- Art. 7 G: Proprietà dei prodotti
- Art. 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali
- Art. 10 G: Garanzia definitiva
- Art. 11 G: Recesso
- Art. 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
- Art. 13 G: Trasparenza dei prezzi
- Art. 14 G: Foro esclusivo
- Art. 15 G: Trattamento dei dati personali
- Art. 16 G: Risoluzione

Two handwritten signatures in black ink are located in the bottom right corner of the page. The first signature is a stylized 'X' or 'K' shape, and the second is a more cursive signature.

CONDIZIONI SPECIALI DEL CONTRATTO

Premesso che:

- con delibere assunte nelle proprie Sedute n. 2144 del 24 aprile 2020 e n. 2171 del 18 maggio 2020, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, nell'ambito degli obiettivi del proprio mandato, ha ravvisato la necessità di attivare alcuni servizi agli Ordini, tra cui, in particolare, la Protezione dei dati personali;
- i servizi sono stati già rappresentati agli Ordini nella conferenza del 14 febbraio 2020;
- a seguito di specifica consultazione, allo stato, hanno richiesto di aderire a tale iniziativa di rilevamento e schedatura n. 35 Ordini territoriali delle Province di: Agrigento, Alessandria, Aosta, Avellino, Bergamo, Biella, Bologna, Brindisi, Enna, Fermo, Firenze, Foggia, Forlì Cesena, Grosseto, Imperia, La Spezia, Livorno, Massa Carrara, Monza Brianza, Napoli, Padova, Pistoia, Pordenone, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Sondrio, Teramo, Torino, Trani, Trapani, Trento, Treviso, Venezia;
- In particolare, il servizio agli Ordini in materia di protezione dei dati personali comprende lo svolgimento di un'attività di analisi dello stato degli adempimenti di cui al Regolamento UE 679/2016 del singolo Ordine aderente all'iniziativa;
- l'espletamento del suddetto servizio consentirà di accertare lo status attuativo del Regolamento UE 679/2016 e le conseguenti attività necessarie all'adeguamento agli adempimenti di legge.

Considerato che:

- l'importo previsto per lo svolgimento di tale incarico è inferiore alla soglia attuale entro la quale è possibile procedere ad affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- il contratto si compone delle parti "Condizioni generali", "Condizioni speciali" e dell'offerta allegata, che acquista efficacia di Allegato Tecnico. Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- il codice identificativo gara (CIG), è il seguente: Z433078B73.

Tanto premesso, considerato e valutato,

TRA

il **Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori**, d'ora in poi denominato "CNAPPC" o "Committente", con sede in Roma, Via Santa Maria dell'Anima n. 10, C.F.80115850580, qui rappresentato dal dott. Francesco Nelli, nella sua qualità di direttore dell'Ente,

E

lo **Studio Legale AVV. LUIGI OCCHIUTO**, di seguito per brevità anche "Fornitore", con sede in Roma (00193), Piazza Adriana 5, P.IVA 02231510807 - C.F. CCHLGU75R25H224I,



SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE


1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Allegato Tecnico, da ritenersi parte integrante e sostanziale al presente contratto, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto: RILEVAMENTO E SCHEDATURA ORDINI PER ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO UE 679/2016.
3. E' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Sig. Raffaele Greco.

ART. 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata fino al termine dello svolgimento delle attività descritte nell'Allegato Tecnico, e comunque non oltre il 30 aprile 2021. L'avvio dell'esecuzione delle attività avviene nel rispetto del termine di cui all'art. 32, comma 13, D.Lgs. 50/2016.
2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 S - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Il CNAPPC si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, di chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nel contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 50/2016; la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini di cui all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.
2. La Committente si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, la Committente comunicherà ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.
3. Nei casi di cui ai precedenti due commi del presente articolo, la Committente eseguirà le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. La Committente si riserva la facoltà, di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
5. Inoltre, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, la Committente potrà imporre al Fornitore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni e agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dalla Committente nel rispetto e nei limiti di quanto previsto



dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

7. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106, D.Lgs. 50/2016.

ART. 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a regola d'arte, conformemente a quanto prescritto nell'Allegato Tecnico, e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti che si manifestino in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e previo preavviso di almeno due giorni lavorativi, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Le verifiche saranno condotte in orario di ufficio, senza arrecare disturbo alla operatività del Fornitore, nel rispetto della normativa sulla privacy e con assunzione da parte delle persone che le effettueranno di adeguati impegni di riservatezza.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 5 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Le attività volte alla Verifica di Conformità avverranno alla consegna documentale definitiva di tutti gli studi ed alla consegna output di progetto.
2. L'esito positivo di ciascuna verifica di conformità relativa al comma precedente autorizzerà il Fornitore a procedere alla fatturazione del servizio reso.
3. Nell'ipotesi in cui la verifica di conformità di cui ai precedenti commi dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 16 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.
4. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
5. Il Direttore dell'esecuzione, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.



6. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ART. 6 S - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale è pari a Euro 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), IVA esclusa.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

ART. 7 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore emetterà fattura, a seguito della verifica di conformità di cui al precedente punto 5 S, in base alle percentuali e al cronoprogramma di seguito riportati:

Euro 1.800, quale anticipazione alla sottoscrizione del contratto;

Euro 2.000, alla consegna documentale definitiva di tutti gli studi;

Euro 2.000, saldo alla consegna out put di progetto.

2. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, il CNAPPC procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

3. Il Fornitore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che il CNAPPC ha adottato.


4. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs. 231/2002 e smi.

5. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i cui estremi identificativi sono stati consegnati al CNAPPC prima o al momento della stipula. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

ART. 8 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun




termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.


3. Il Fornitore è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Fornitore

AVV. LUIGI OCCHIUTO
Piazza Adriana, 5 - 00193 ROMA
Tel. 06.6878491 - 06.45477303
Fax 06.45490345
l.occhiuto@studiodemartino.it

Il Direttore del CNAPPC
Dott. Francesco Neri



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 G - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - b) dal Regolamento recante "codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori" consultabile sul sito internet del CNAPPC;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - e) ove applicabile, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nelle presenti Condizioni generali di contratto per "impresa" o "fornitore" o "consulente" si intende il professionista, singolo o associato, lo studio professionale o la società costituita nelle forme di società di persone o di società di capitali.

ART. 2 G - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. Le prestazioni contrattuali da svolgersi presso gli uffici del CNAPPC, come meglio espresso in sede di Capitolato Tecnico e/o Parte Speciale del Contratto, dovranno essere eseguite, di norma, nel corso del normale orario di lavoro degli uffici. Peraltro, l'Impresa/Fornitore/Consulente prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del CNAPPC continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale del CNAPPC e/o di terzi autorizzati. L'Impresa/Fornitore/Consulente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del CNAPPC e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

2. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Impresa/Fornitore/Consulente si obbliga altresì ad avvalersi esclusivamente di risorse altamente specializzate.

3. L'Impresa/Fornitore/Consulente riconosce al CNAPPC la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte del CNAPPC di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.

4. Nel caso in cui l'Impresa/Fornitore/Consulente debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere espressa autorizzazione al CNAPPC.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, il CNAPPC si riserva la facoltà di approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta. L'Impresa/Fornitore/Consulente, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa/Fornitore/Consulente degli obblighi di cui ai precedenti commi, il CNAPPC, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 3 G - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. L'Impresa/Fornitore/Consulente si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

2. L'Impresa/Fornitore/Consulente si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano l'Impresa/Fornitore/Consulente anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

3. Per le prestazioni richieste l'Impresa/Fornitore/Consulente si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.

4. È a carico dell'Impresa/Fornitore/Consulente l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al *CNAPPC*, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il *CNAPPC* da qualsivoglia onere e responsabilità.

5. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016, nel caso in cui il *CNAPPC* riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), il *CNAPPC* provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal *CNAPPC* direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

6. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del Contratto, il *CNAPPC* inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

7. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il *CNAPPC* pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Impresa/Fornitore/Consulente*, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il *CNAPPC* predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta del *CNAPPC* sia stata formalmente contestata dall'*Impresa/Fornitore/Consulente*, il *CNAPPC* provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.


ART. 4 G - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L'*Impresa/Fornitore/Consulente* ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal *CNAPPC* di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dal *CNAPPC* di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

3. L'*Impresa/Fornitore/Consulente* è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

ART. 5 G - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE



1. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti del *CNAPPC* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, *L'Impresa/Fornitore/Consulente* manleverà e terrà indenne il *CNAPPC* assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del *CNAPPC*.
3. Il *CNAPPC* si obbliga ad informare prontamente per scritto *L'Impresa/Fornitore/Consulente* delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il *CNAPPC* riconosce all'*Impresa/Fornitore/Consulente* la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal *CNAPPC*.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, il *CNAPPC*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che *L'Impresa/Fornitore/Consulente* ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

ART. 6 G - UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* dovrà richiedere per iscritto al *CNAPPC* l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal *CNAPPC*, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dal *CNAPPC* costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti del *CNAPPC* alle verifiche che il *CNAPPC* riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà del *CNAPPC* di risolvere il presente contratto, *L'Impresa/Fornitore/Consulente* è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ART. 7 G - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. il *CNAPPC* acquisisce/acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'*Impresa/Fornitore/Consulente* in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'*Impresa/Fornitore/Consulente* o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Il *CNAPPC* potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.



3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal CNAPPC in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

4. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si obbliga espressamente a fornire al CNAPPC tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore del CNAPPC in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà del CNAPPC che ne potrà disporre liberamente.

6. Restano esclusi dalla titolarità del CNAPPC tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

7. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il CNAPPC avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. del presente contratto e dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 8 G - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* stesso quanto del CNAPPC e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, *l'Impresa/Fornitore/Consulente* ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nei relativi allegati del disciplinare di gara.

3. Resta ferma l'intera responsabilità dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il CNAPPC si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* ferma restando la possibilità del CNAPPC di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

5. Qualora *l'Impresa/Fornitore/Consulente* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora il CNAPPC non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente 4° comma, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

6. Resta fermo che *l'Impresa/Fornitore/Consulente*, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, al CNAPPC, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto.

ART. 9 G - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI


1. Sono a carico dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al CNAPPC.

ART. 10 G - GARANZIA DEFINITIVA

1. *l'Impresa/Fornitore/Consulente* ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. Il *CNAPPC* ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito:
 - per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore;
 - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'*Impresa/Fornitore/Consulente* per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. In particolare, Il *CNAPPC* ha diritto di valersi direttamente della garanzia per la soddisfazione degli obblighi: i) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa", "Condizioni particolari di risoluzione del presente contratto"; ii) di cui agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Risoluzione", salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
4. Il *CNAPPC* ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
6. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
7. Il *CNAPPC* può richiedere all'*Impresa/Fornitore/Consulente* la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, il *CNAPPC* conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti all'*Impresa/Fornitore/Consulente*.
8. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, previa deduzione di crediti del *CNAPPC* verso *l'Impresa/Fornitore/Consulente*. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
9. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 11 G - RECESSO

1. Il *CNAPPC* ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque tempo, con preavviso non inferiore a venti giorni, da comunicarsi all'*Impresa/Fornitore/Consulente* a mezzo pec, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.
2. È altresì previsto il recesso, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei casi di giusta causa e per reiterati inadempimenti dell'*Impresa/Fornitore/Consulente*, anche



se non gravi. In tale ipotesi, *l'Impresa/Fornitore/Consulente* ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro *l'Impresa/Fornitore/Consulente* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Impresa/Fornitore/Consulente*; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, *l'Impresa/Fornitore/Consulente* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
4. Dall'entrata in efficacia del recesso, *l'Impresa/Fornitore/Consulente* dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al *CNAPPC*, che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 12 G - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'*Impresa/Fornitore/Consulente* di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D.Lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al *CNAPPC*.
3. È fatto, altresì, divieto all'*Impresa/Fornitore/Consulente* di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* ai suddetti obblighi, il *CNAPPC*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 13 G - TRASPARENZA DEI PREZZI

1. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla presente gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti



della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'*Impresa/Fornitore/Consulente* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'*Impresa*, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART. 14 G - FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART. 15 G - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali forniti con la sottoscrizione del contratto, parte generale e parte speciale, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e sono finalizzati esclusivamente e unicamente all'esecuzione di detto contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica, fiscale amministrativa del contratto stesso.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, l'*Impresa/Fornitore/Consulente* acconsente espressamente al trattamento dei dati personali. L'*Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte del CNAPPC per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'*Impresa/Fornitore/Consulente* prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del CNAPPC nella sezione dedicato alla trasparenza.

3. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, saranno custoditi presso il CNAPPC, rientrano nella categoria dei dati personali comuni e saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche su Data Base.

4. Con la sottoscrizione del contratto l'*Impresa/Fornitore/Consulente* si obbliga a procedere all'esecuzione delle attività oggetto del contratto nell'integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.

5. I dati personali forniti con la sottoscrizione del Contratto, parte generale e parte speciale, verranno conservati per il periodo temporale legato alle finalità previste dal Contratto stesso e nel rispetto agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012).

6. L'*Impresa/Fornitore/Consulente* ha i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla

portabilità dei dati; di revocare il consenso; di proporre reclamo all'autorità di controllo.

7. Nella eventualità di violazione dei dati personali (violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati) il CNAPPC si atterrà a quanto prescritto dall'art. 33 del Regolamento UE 2016/679.

8. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal CNAPPC; *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del CNAPPC in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

9. In caso di cessazione del presente accordo, la società fornitrice si obbliga a restituire tutti i dati eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC con allegata dichiarazione che presso essa non ne esiste alcuna copia, fatto salvo quanto relativo agli adempimenti richiesti dalle competenti Autorità.

10. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si obbliga in forza del presente contratto - per sé, per i propri dipendenti e per chiunque altro collabori con la sua attività - al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati personali eventualmente messi a disposizione dal CNAPPC e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per le attività connesse all'esecuzione dell'accordo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse. Per dipendenti dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* si intendono i lavoratori dipendenti, i consulenti, e qualunque terzo che con *L'Impresa/Fornitore/Consulente* abbia un rapporto contrattuale o di fatto.


11. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si obbliga, altresì, a comunicare immediatamente al CNAPPC qualunque evento che abbia violato o posto in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati secondo le disposizioni previste dalla normativa relativamente alla violazione dei dati personali (Data Breach), di cui *L'Impresa/Fornitore/Consulente* ammette di essere a conoscenza.

12. *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna a manlevare il CNAPPC per ogni costo, onere, danno, spesa, pregiudizio o responsabilità dovesse a qualunque titolo derivare al CNAPPC medesimo dall'inosservanza degli obblighi prescritti dal Regolamento UE 2016/679 e da tutte le altre disposizioni vigenti in materia di riservatezza, nonché dall'inosservanza dei compiti, delle istruzioni e delle misure di sicurezza di cui sopra.


ART. 16 G - RISOLUZIONE

1. Il CNAPPC, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'*Impresa/Fornitore/Consulente* tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) *L'Impresa/Fornitore/Consulente* si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";



- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il *CNAPPC*, ai sensi del precedente art. "Brevetti industriali e diritto d'autore";
- f) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal *l'Impresa/Fornitore/Consulente* ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- g) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all'*Impresa/Fornitore/Consulente* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- h) nei casi di cui: i) agli articoli delle Condizioni Speciali intitolati "Obblighi ed adempimenti a carico dell'*Impresa/Fornitore/Consulente*", "Garanzie", "Verifica di conformità", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli delle Condizioni Generali intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro - inadempienze contributive e retributive", "Obblighi di riservatezza", "Brevetti industriali e diritto d'autore", "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", "Proprietà dei prodotti", "Garanzia Definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Subappalto", "Risoluzione", "Trattamento dati personali".
2. Il *CNAPPC* senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'*Impresa/Fornitore/Consulente* tramite pec, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
- a) qualora nei confronti dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
- c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui il *CNAPPC* accerti un grave inadempimento dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'*Impresa/Fornitore/Consulente* e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'*Impresa/Fornitore/Consulente* dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'*Impresa/Fornitore/Consulente* abbia risposto, il *CNAPPC* ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'*Impresa/Fornitore/Consulente*; resta salvo il diritto del *CNAPPC* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'*Impresa/Fornitore/Consulente* ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il *CNAPPC* assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'*Impresa/Fornitore/Consulente* deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'*Impresa/Fornitore/Consulente*, qualora l'inadempimento permanga, il *CNAPPC* potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.



5. In caso di inadempimento dell'*Impresa/Fornitore/Consulente* anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal *CNAPPC*, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il *CNAPPC* stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'*Impresa/Fornitore/Consulente*; resta salvo il diritto del *CNAPPC* al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

6. Nel caso di risoluzione del contratto l'*Impresa/Fornitore/Consulente* ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.


7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'*Impresa/Fornitore/Consulente* si impegna, sin d'ora, a fornire al *CNAPPC* tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'*Impresa/Fornitore/Consulente* è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal *CNAPPC* per affidare ad altra *Impresa/Fornitore/Consulente* le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il *CNAPPC* incamererà la garanzia definitiva. Il *CNAPPC*, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.

9. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

Roma, 3 febbraio 2021

Il Fornitore



Avv. LUIGI OCCHIUTO


Plazza Adriana, 5 - 00193 ROMA
Tel. 06.6878491 - 06.45477303

Fax 06.45490345

l.occhiuto@studiodemartino.it

Il Direttore del *CNAPPC*

Dott. Francesco Nelli




L'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 2 S - Durata; art. 4 S - Modalità; art. 5 S - Obblighi; art. 9 S - Natura dell'incarico; art. 1 G - Valore delle premesse e norme regolatrici; art. 4 G - Obblighi di riservatezza; art. 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; art. 10 G - Garanzia definitiva; art. 11 G - Recesso; art. 12 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; art. 15 G - Foro esclusivo; art. 16 G - Trattamento dei dati personali; art. 17 G - Risoluzione.

Roma, 3 febbraio 2021


Il Fornitore



Avv. LUIGI OCCHIUTO
Piazza Adriana, 5 - 00193 ROMA
Tel. 06.6878491 - 06.45477303
Fax 06.45490345
l.occhiuto@studiodemartino.it

Il Direttore del CNAPPC

Dott. Francesco Nelli



Avv. Luigi Occhiuto
Patrocinante in Cassazione
Studio Legale
Consulenza aziendale
Trattamento dei dati personali - Modelli Organizzativi D.Lgs. 231/01
Formazione General Data Protection Regulation (G.D.P.R.)

Spett.le
**Consiglio Nazionale Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori**

alla c.a. della Direzione
direzione.cnappa@archivorldpec.it

Roma, 29 gennaio 2021

Oggetto: Offerta per attività di rilevazione e schedatura adempimenti G.D.P.R. per circa 30/35 enti associati

Egregi Signori,

Come è noto, il Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation) sulla protezione dei dati personali ha rinforzato e messo a sistema i già esistenti obblighi di protezione dei dati personali in capo ai soggetti che ne facciano trattamento per uso non esclusivamente personale e domestico, in ambito europeo.

Sulla base di una preventiva rilevazione dei rischi che il trattamento operato possa comportare in capo ai diritti e agli interessi delle persone fisiche, i destinatari del Regolamento sono tenuti a implementare adeguate e tempestive misure di natura fisica, tecnologica ed organizzativa volte a mitigare quei rischi, oltre che a garantire la legittimità del trattamento.

Inoltre, il cosiddetto principio di accountability impone ai titolari del trattamento di porsi in condizione di poter, in ogni momento, dare dimostrazione degli adempimenti svolti e motivare le decisioni assunte, tra cui quella di nominare o non nominare un Data Protection Officer (DPO) con il compito di assicurare una corretta gestione dei dati trattati.

Tanto premesso, sulla base delle informazioni fornite e dopo aver valutato le Vostre necessità alla luce della normativa di riferimento argomento, sottopongo la presente offerta relativa alle seguenti attività consulenziali.

1. Rilevazione degli adempimenti obbligatori in materia di trattamento dei dati personali già posti in essere da parte degli enti Vostri associati, con modalità di intervista in videoconferenza con un delegato per ciascun ente e successiva ricezione della

luigi.occhiuto@alice.it - luigi.occhiuto@pecstudio.it
MOBILE: 328.4217436

**STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI OCCHIUTO**

documentazione afferente; resta esclusa ogni attività di esame e valutazione della documentazione ricevuta.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il rilevamento avrebbe ad oggetto i seguenti adempimenti e/o documenti:

- adozione di una privacy policy e sua diffusione interna;
 - istituzione e tenuta di un Registro dei Trattamenti ex art. 30 GDPR;
 - analisi dei rischi ed eventuale valutazione di impatto sulla protezione dei dati ex art. 35 GDPR;
 - redazione delle informative (per le varie categorie di interessati) ed eventuale gestione dei consensi;
 - nomine Responsabili del trattamento e designazione dei soggetti incaricati del trattamento;
 - eventuale nomina del DPO e comunicazione della sua identità nelle forme di legge;
 - adozione delle misure di sicurezza (fisiche, organizzative e tecnologiche);
 - adozione di una procedura di gestione delle violazioni di sicurezza (data breach);
 - adozione di una procedura per evasione richieste interessati;
 - formazione del personale;
 - individuazione dei punti critici emersi e indicazioni di possibili interventi migliorativi.
2. Predisposizione di un documento di sintesi degli adempimenti già posti in essere da ognuno degli enti Vostri associati con evidenza degli adempimenti mancanti.

Per tale tipo di impegno, l'offerta a Voi riservata è la seguente:

€ 5.800,00 oltre C.p.A (4%) ed IVA se dovuta.

I tempi di esecuzione, comunque dipendenti dalle disponibilità dei soggetti da intervistare, potrebbero aggirarsi tra i 30 e i 45 giorni lavorativi.

Cordiali saluti.

avv. Luigi Occhiuto

